

dissimo di quelle popolazioni che da antichissimo tempo l'eseguono. »

MINISTRO PER LE FINANZE. L'accetto per la seduta di giovedì.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che questa interrogazione avrà luogo giovedì.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTESO A REGOLARE LA CIRCOLAZIONE CARTACEA DURANTE IL CORSO FORZOSO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla circolazione cartacea.

La Camera rammenta che nella seduta di ieri è stata sospesa la discussione sull'articolo 27, per prima aprirla sull'articolo 28 della Commissione, il quale venne poi respinto.

Ora rimarrebbe quindi a trattarsi dell'articolo 27. Ne do lettura:

« Nulla è innovato riguardo alla legge del 21 giugno 1869, n° 5160, relativa agli istituti di credito agrario. »

In ordine a questo articolo sono presentate diverse proposte.

La prima, sottoscritta dagli onorevoli Umana, Salaris, Parpaglia, Murgia, Asproni, Cugia, è un articolo sostitutivo così concepito:

« Agli istituti di credito agrario sarà concessa la facoltà di emettere per un terzo della loro emissione Buoni del taglio di lire cinque, salve pel resto le disposizioni della legge 21 giugno 1869, n° 5160. »

La seconda, degli onorevoli Landuzzi ed Umana, è un'aggiunta la quale suona così: « e dalla legge 14 giugno 1866, n° 2983, concernente il credito fondiario. »

La terza, sottoscritta dagli onorevoli Barazzuoli, Menichetti, Fossa, Arese Marco, Umana, Guevara, Nicotera, Torrigiani, Alli-Maccarani, Tamaio, Lazzaro, Carbonelli, Asproni, Musolino, Ercole, Crispi, Paternostro Francesco, Fabrizi, Lacava, Pissavini, Nervo, Monzani, Simonelli, Toscanelli, Ruggeri, Leardi, Alippi, Ferracciù, Pancrazi, Lovatelli, Raponi Pietro, Pandola Edoardo, Alvisi, Busacca, Trigona di Gela, Arese Achille, Guerrieri-Gonzaga, è pure un'aggiunta, ed è nei seguenti termini:

« Per altro, le Banche agricole costituite in conformità alla legge 24 giugno 1869, n° 5160, ed esistenti al 30 novembre 1873, possono emettere Buoni agrari da lire cinque per la metà della somma che sono autorizzate a mettere e tenere in circolazione.

« Questi Buoni da lire cinque saranno accettati

nelle casse pubbliche, rimanendo fiduciari nei rapporti fra le Banche ed i terzi.

« Questa disposizione di legge dovrà essere trascritta sui Buoni medesimi. »

La quarta è ancora un'aggiunta proposta dall'onorevole Ferracciù a quella presentata dall'onorevole Barazzuoli ed altri.

È così formulata:

« I Buoni agrari emessi dalla Banca Agricola Sarda in conformità della legge 21 giugno 1869, avranno corso legale nella sola isola di Sardegna durante il termine pel quale continueranno ad averlo i biglietti degli istituti dei quali si parla nell'articolo 15 della presente legge. »

L'onorevole Landuzzi propone poi un articolo sostitutivo...

LANDUZZI. Dichiaro di ritirare l'aggiunta da me presentata coll'onorevole Umana e di mantenere quest'ultima proposta.

PRESIDENTE. La quinta, dell'onorevole Landuzzi, sarebbe, come dissi, l'articolo sostitutivo così redatto:

« Agli istituti di credito agrario sarà concessa la facoltà di emettere per una metà della loro emissione Buoni del taglio da lire cinque, salve pel resto le disposizioni della legge 21 giugno 1869, n° 5160.

« Nulla è innovato riguardo alla legge 14 giugno 1866, n° 2983, relativa al credito fondiario. »

Viene finalmente un'aggiunta proposta dagli onorevoli Alli-Maccarani, Umana, Minervini, Carbonelli, Ruggeri, Fabrizi e De Pazzi, che sarebbe la seguente:

« I Buoni agrari, emessi dagli istituti di credito agricolo, i quali si uniformino fedelmente alla detta legge del 21 giugno 1869, saranno ricevuti in pagamento delle imposte e dei generi di privativa dalle pubbliche casse delle provincie nelle quali gli istituti stessi abbiano una sede, fino a concorrenza dell'importare di tanta rendita pubblica o di Buoni del Tesoro a questo speciale oggetto depositati nelle casse dello Stato. »

Su quest'articolo sono vari iscritti. L'onorevole Luzzati si riserverà forse a parlare dopo. Allora la parola spetta all'onorevole Umana.

UMANA. Non appena fu distribuito il progetto di legge sulla circolazione cartacea, presentato dall'onorevole ministro delle finanze, mi preoccupai, come era dovere mio, delle perturbazioni e degli inconvenienti che potessero tener dietro all'attuazione ed all'esecuzione di quella legge.

Io non disconosceva nè respingeva i principii fondamentali ai quali il progetto di legge s'informava,